

Art. 11

Il contatore sarà fornito a spese del Comune e l'utente sarà tenuto al versamento di un noio annuo di € 5,16 come stabilito al Capo IX.

Art. 12

In seguito al rilascio della concessione verrà dato corso all'opera di presa.

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio.

Per quanto riguarda i fabbricati ubicati all'interno di lotti privati si fa obbligo di posizionare i contatori a confine tra la strada comunale e l'accesso al lotto.

Art. 13

Al contatore verrà apposto un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso. Così pure il Comune provvederà alla manutenzione delle opere di presa fino al contatore.

Art. 14

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo, ecc., di quella parte di presa che è nella sua proprietà.

Art. 15

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazioni.

CAPO IV LETTURA CONTATORI

Art. 16

Le letture dei contatori saranno levate due volte l'anno, possibilmente prima e dopo il periodo estivo. L'Amministrazione ha però diritto di far visionare, sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al comune di sospendere l'erogazione dell'acqua, la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Art. 17

In base alle letture rilevate l'ufficio procede al calcolo dei consumi avvenuti e alla emissione delle fatture.